

# MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA N. 2010/30/2019782

abbinata al leasing imbarcazioni da diporto Alba Leasing S.p.A. cnt \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a Cognome: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita Iva \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sesso (M/F) \_\_\_\_ Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_

Indirizzo/Sede Legale: \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_

## PRESO ATTO

- dell'esistenza della Convenzione n° 2019782, stipulata tra Alba Leasing e Reale Mutua quale copertura assicurativa per le imbarcazioni da diporto concesse in locazione finanziaria;

## DICHIARA

- di aderire in qualità di utilizzatore del bene alla polizza collettiva n° 2010/30/2019782 ad un costo assicurativo totale, a suo carico, che ammonta ad euro \_\_\_\_\_; detto costo è comprensivo della quota percepita da Alba Leasing S.p.A., pari ad euro \_\_\_\_\_.
- di autorizzare la Alba Leasing S.p.A., a cui Reale Mutua Assicurazioni ha conferito apposito mandato all'incasso, a ricevere l'ammontare degli oneri assicurativi secondo le modalità concordate per l'importo corrispondente al tasso annuale del \_\_\_\_\_ % calcolato sulla somma assicurata;
- di accettare che la polizza sia vincolata a favore della Società che ha erogato il leasing e che in caso di sinistro Alba Leasing S.p.A. abbia facoltà di intervenire nell'accertamento e nella liquidazione del danno in sostituzione dell'utilizzatore;
- di accettare che l'indennizzo venga pagato solo dopo il consenso espresso da parte di Alba Leasing S.p.A. oppure, se richiesto, che l'indennizzo venga versato direttamente alla Alba Leasing S.p.A. la quale rilascerà a Reale Mutua Assicurazioni quietanza liberatoria impegnandosi, fin d'ora, a trattenere quanto di competenza a saldo del proprio credito ed a pagare all'Utilizzatore la parte restante.

## DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza delle condizioni che regolano la sopraindicata polizza in convenzione, avendo **ricevuto, letto ed approvato** il Fascicolo Informativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Informativa relativa alla Tutela della Privacy e le Condizioni di Assicurazione;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

- di aver preso atto, riguardo all'informativa relativa alla Tutela della Privacy, fornita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, delle modalità del trattamento dei dati per finalità assicurative e di dare, quindi, il consenso a Reale Mutua Assicurazioni a trattare i dati personali per le finalità illustrate al punto 1-a (conferimento obbligatorio) e al punto 1-b (conferimento strettamente necessario) della suddetta informativa;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

**di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile, il disposto dei punti precedenti del presente modulo di adesione.**

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

Originale per il Cliente



# MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA N. 2010/30/2019782

abbinata al leasing imbarcazioni da diporto Alba Leasing S.p.A. cnt \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a Cognome: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita Iva \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sesso (M/F) \_\_\_\_ Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_

Indirizzo/Sede Legale: \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_

## PRESO ATTO

- dell'esistenza della Convenzione n° 2019782, stipulata tra Alba Leasing e Reale Mutua quale copertura assicurativa per le imbarcazioni da diporto concesse in locazione finanziaria;

## DICHIARA

- di aderire in qualità di utilizzatore del bene alla polizza collettiva n° 2010/30/2019782 ad un costo assicurativo totale, a suo carico, che ammonta ad euro \_\_\_\_\_; detto costo è comprensivo della quota percepita da Alba Leasing S.p.A., pari ad euro \_\_\_\_\_.
- di autorizzare la Alba Leasing S.p.A., a cui Reale Mutua Assicurazioni ha conferito apposito mandato all'incasso, a ricevere l'ammontare degli oneri assicurativi secondo le modalità concordate per l'importo corrispondente al tasso annuale del \_\_\_\_\_ % calcolato sulla somma assicurata;
- di accettare che la polizza sia vincolata a favore della Società che ha erogato il leasing e che in caso di sinistro Alba Leasing S.p.A. abbia facoltà di intervenire nell'accertamento e nella liquidazione del danno in sostituzione dell'utilizzatore;
- di accettare che l'indennizzo venga pagato solo dopo il consenso espresso da parte di Alba Leasing S.p.A. oppure, se richiesto, che l'indennizzo venga versato direttamente alla Alba Leasing S.p.A. la quale rilascerà a Reale Mutua Assicurazioni quietanza liberatoria impegnandosi, fin d'ora, a trattenere quanto di competenza a saldo del proprio credito ed a pagare all'Utilizzatore la parte restante.

## DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza delle condizioni che regolano la sopraindicata polizza in convenzione, avendo **ricevuto, letto ed approvato** il Fascicolo Informativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Informativa relativa alla Tutela della Privacy e le Condizioni di Assicurazione;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

- di aver preso atto, riguardo all'informativa relativa alla Tutela della Privacy, fornita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, delle modalità del trattamento dei dati per finalità assicurative e di dare, quindi, il consenso a Reale Mutua Assicurazioni a trattare i dati personali per le finalità illustrate al punto 1-a (conferimento obbligatorio) e al punto 1-b (conferimento strettamente necessario) della suddetta informativa;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

**di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile, il disposto dei punti precedenti del presente modulo di adesione.**

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

Copia per la Società di Leasing



# MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA IN CONVENZIONE REALE MUTUA N. 2010/30/2019782

abbinata al leasing imbarcazioni da diporto Alba Leasing S.p.A. cnt \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a Cognome: \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale / Partita Iva \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sesso (M/F) \_\_\_\_ Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_

Indirizzo/Sede Legale: \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ PROV.: \_\_\_\_\_

## PRESO ATTO

- dell'esistenza della Convenzione n° 2019782, stipulata tra Alba Leasing e Reale Mutua quale copertura assicurativa per le imbarcazioni da diporto concesse in locazione finanziaria;

## DICHIARA

- di aderire in qualità di utilizzatore del bene alla polizza collettiva n° 2010/30/2019782 ad un costo assicurativo totale, a suo carico, che ammonta ad euro \_\_\_\_\_; detto costo è comprensivo della quota percepita da Alba Leasing S.p.A., pari ad euro \_\_\_\_\_.
- di autorizzare la Alba Leasing S.p.A., a cui Reale Mutua Assicurazioni ha conferito apposito mandato all'incasso, a ricevere l'ammontare degli oneri assicurativi secondo le modalità concordate per l'importo corrispondente al tasso annuale del \_\_\_\_\_ % calcolato sulla somma assicurata;
- di accettare che la polizza sia vincolata a favore della Società che ha erogato il leasing e che in caso di sinistro Alba Leasing S.p.A. abbia facoltà di intervenire nell'accertamento e nella liquidazione del danno in sostituzione dell'utilizzatore;
- di accettare che l'indennizzo venga pagato solo dopo il consenso espresso da parte di Alba Leasing S.p.A. oppure, se richiesto, che l'indennizzo venga versato direttamente alla Alba Leasing S.p.A. la quale rilascerà a Reale Mutua Assicurazioni quietanza liberatoria impegnandosi, fin d'ora, a trattenere quanto di competenza a saldo del proprio credito ed a pagare all'Utilizzatore la parte restante.

## DICHIARA ALTRESÌ

- di aver preso conoscenza delle condizioni che regolano la sopraindicata polizza in convenzione, avendo **ricevuto, letto ed approvato** il Fascicolo Informativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Informativa relativa alla Tutela della Privacy e le Condizioni di Assicurazione;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

- di aver preso atto, riguardo all'informativa relativa alla Tutela della Privacy, fornita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, delle modalità del trattamento dei dati per finalità assicurative e di dare, quindi, il consenso a Reale Mutua Assicurazioni a trattare i dati personali per le finalità illustrate al punto 1-a (conferimento obbligatorio) e al punto 1-b (conferimento strettamente necessario) della suddetta informativa;

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

**di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile, il disposto dei punti precedenti del presente modulo di adesione.**

DATA, \_\_\_\_\_ Firma dell'Utilizzatore \_\_\_\_\_

Copia per la Banca presentatrice



## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.528 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.468 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 506%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza Leasing Convenzione Imbarcazioni da Diporto" contiene garanzie assicurative per tutelare le imbarcazioni da diporto oggetto dei contratti di leasing stipulati con la ALBA Leasing spa dai danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto durante la navigazione e la giacenza in porto causati da un qualunque evento che determini perdita totale e l'abbandono, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto dagli Articoli 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 ed al punto G delle Condizioni Particolari.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti parti:

La prima parte tratta delle condizioni generali di assicurazione con gli artt. dal 1 al 7;

La seconda parte tratta delle condizioni valide per i danni all'unità da diporto con gli artt. dal 8 al 29.

#### **AVVERTENZA:**

**Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate negli artt. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 21 - A , B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N delle condizioni particolari.**

**Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti negli artt. 9 - 18 - 21, punto G delle condizioni particolari.**

#### **ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno secondo le condizioni di polizza art.18	€	10,000	15.000	20.000
Franchigia euro 2.500,00	€	2.500	2.500	2.500
Limite di indennizzo	€	7.500	12.500	17.500

#### **Esempio A :**

Il danno indennizzato sarà di € 7.500

#### **Esempio B:**

Il danno indennizzato sarà di € 12.500

#### **Esempio C:**

Il danno indennizzato sarà di € 17.500

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**AVVERTENZA** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

##### **Esempio di aggravamento del rischio:**

Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

#### **6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, la quota percepita da Alba Leasing S.p.A. è mediamente pari al 12%, corrispondente ad euro 764,00

#### **7. Rivalse**

**AVVERTENZA** – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

#### **8. Diritto di recesso**

Avvenuto un sinistro e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dalla stessa Convenzione unicamente per le applicazioni sottoscritte con data effetto dal 01/03/2012, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

**Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.** Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

#### **11. Regime fiscale**

**Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.**

### **C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte ai punti 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP** - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet [http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

### Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

**Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Società Reale Mutua Assicurazioni  
Luigi Lana**

---



**Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente**

**GLOSSARIO**

**SOCIETA'**

la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

**CONTRAENTE**

ALBA LEASING spa

**ASSICURATO/UTILIZZATORE**

Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

**POLIZZA**

il documento che prova l'Assicurazione.

**PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**SINISTRO**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**INDENNIZZO**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

**SOMMA ASSICURATA INIZIALE**

Il valore di acquisto della imbarcazione.



# INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni)

## **Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative (1)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che La/Lei riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Società Reale Mutua Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa di quanto segue:

### **1) Finalità e natura del trattamento dei dati - Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi**

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati (2).

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate e partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa (3).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

### **2) Modalità del trattamento dei dati**

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### **3) Diritti dell'interessato**

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengano utilizzati: ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere a:

"Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
Via Corte d'Appello 11  
10122 Torino  
**oppure spedire un fax al numero:**  
011.4313947  
all'attenzione di "Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
**oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:**  
buongiorno reale@realemutua.it

Il medesimo servizio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto, il Servizio indicato in informativa è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

#### NOTE

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del Codice della Privacy:

il dato personale (comune) è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; il dato identificativo è "*il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato*"; il dato "sensibile" è "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale"; il dato "giudiziario" è "il dato idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p."

(3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in l.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; forze dell'ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione di dati obbligatoria.

## ALBA LEASING / REALE MUTUA ASSICURAZIONI

L'Utilizzatore prende atto che l'unità da diporto oggetto del contratto di leasing n. \_\_\_\_\_ è assicurato con polizza imbarcazioni da diporto stipulata dalla Reale Mutua Assicurazioni, come d'accordo con Alba Leasing alle seguenti condizioni:

### CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI POLIZZA LEASING IMBARCAZIONI DA DIPORTO nr 2019782

Per

- **Compagnia Assicuratrice:** si intende la SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;
- **Contraente:** si intende Alba Leasing Spa;
- **Assicurato:** si intende la persona o la Società che ha avuto in locazione finanziaria l'imbarcazione assicurata;
- **Apparato motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo;
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Impianto elettrico:** le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici;
- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Nodo:** l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora;
- **Quadrante:** la quarta parte (angolo di 90°) della rosa dei venti;
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
- **Somma Assicurata:** importo pari al costo di acquisto dei beni assicurati, esclusa iva, oggetto del contratto di locazione finanziaria sopra indicato;
- **Durata assicurazione:** La presente copertura decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del verbale di constatazione e presa in consegna purché in precedenza il presente modulo sia stato sottoscritto contestualmente al perfezionamento del relativo contratto di locazione e cessa solo al momento del riscatto dell'imbarcazione da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo;
- **Bene assicurato:** L'unità da diporto, come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti dotazioni standard di velo (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti e quant'altro oggetto del contratto di leasing.
- **Oneri gestionali assicurativi:** \_\_\_\_\_ % (per cento) annuo della somma assicurata.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 1 Pagamento degli oneri

Gli oneri gestionali assicurativi sono calcolati applicando alla somma assicurata il tasso annuo e vengono corrisposti a Alba Leasing Spa annualmente.

#### 2 Durata e proroga del contratto

La presente copertura decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del verbale di constatazione e presa in consegna del bene.

In mancanza di disdetta, mediante raccomandata spedita alla società di leasing almeno 60 gg prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata tacitamente per almeno un anno e così successivamente, fino al momento del riscatto del bene da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.

**Avvenuto un sinistro e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dalla stessa Convenzione unicamente per le applicazioni sottoscritte con data effetto dal 01/03/2012, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.**

#### Vincolo Alba Leasing SpA

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Alba Leasing Spa – con sede in Milano Via Sile 18, proprietaria dei beni che l'Assicurato ha preso in locazione e, pertanto, la Società Assicuratrice si impegna:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto di Alba Leasing Spa;
3. a pagare esclusivamente alla Alba Leasing Spa, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri.

## SEZIONE I - DANNI ALL'IMBARCAZIONE

### • OGGETTO ASSICURATO

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di velo (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita a) "a corpo").

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti;
- apparecchi audio-audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita b);
- vele supplementari rispetto a quelle standard (partita c);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita d);

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

### • RISCHIO ASSICURATO

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- (a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- (b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- (c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- (d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

### • DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

### • LIMITI DI OPERATIVITA'

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

- a) entro i seguenti limiti geografici:
  - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
  - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- b) durante:
  - la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
  - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
  - la giacenza senza persone a bordo:
    - in porto
    - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
    - a terra;
  - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi; dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
  - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico di Reale Mutua;
- c) purché l'unità da diporto ed il Comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

• **RISCHI ESCLUSI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del Capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o in terra;
- c) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- d) eruzione vulcanica;
- e) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante, cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

La garanzia non vale:

- h) quando l'unità da diporto sia usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

ed inoltre:

- l) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio, anche quando l'unità da diporto si trova senza persone a bordo;
- m) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Infine sono esclusi dall'assicurazione:

- n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- q) le parti affette da vizi occulti.

• **Franchigie e scoperti**

Le indennità che risultassero dovute da Reale Mutua, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

<b>1 -</b>	<b>da € 0 a € 100.000</b>	<b>franchigia euro 1.500,00</b>
<b>2 -</b>	<b>da € 100.001 a € 400.000</b>	<b>franchigia euro 2.500,00</b>
<b>3 -</b>	<b>da € 400.001 a € 800.000</b>	<b>franchigia euro 4.500,00</b>
<b>4 -</b>	<b>oltre 800.000,00</b>	<b>da convenirsi</b>
<b>5 -</b>	<b>NON assicurabilità Campania, salvo quotazioni ad "hoc"</b>	

Inoltre verrà applicato:

1. lo scoperto del 35%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, nei seguenti casi: sottrazione totale di unità da diporto in conseguenza di furto, rapina e pirateria avvenuti nelle acque prospicienti la Campania, il Lazio, la Puglia, e la Sicilia;
2. lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, nei seguenti casi:
  - a. sottrazione totale di unità da diporto in conseguenza di furto, rapina e pirateria avvenuti nelle acque prospicienti altre Regioni d'Italia;
3. lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:
  - a. perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entrobordo o entrofuoribordo a benzina;
  - b. danni parziali dall'eventuale estensione di cui alla Condizione Facoltativa D) "Regate Veliche";
  - c. perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di Euro 516.

- **SOMMA ASSICURATA**

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati dal Contraente negli elenchi delle imbarcazioni assicurate equivalgono a stima accettata per la partita a) per il primo anno di copertura assicurativa; per il secondo anno è previsto un degrado del 15% , per il terzo anno del 20%, per il quarto del 25% e per il quinto del 30% sulla somma assicurata iniziale.

Per imbarcazioni di età compresa tra i 5 ed i 10 anni viene stabilito un sovrappremio del 20% e la liquidazione dei danni, sia totali che parziali, verrà fatta tenendo conto del degrado dovuto alla loro vetustà ed al deperimento per età, uso o altra causa.

Per le imbarcazioni di età superiore a 10 anni, per stabilirne l'assicurabilità o meno e le condizioni, occorre la visita preventiva di un perito.

- **LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Il limite massimo dell'obbligazione di Reale Mutua è pari alla somma assicurata.

- **PERDITA TOTALE**

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore assicurato. Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a corpo") e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro e comunque se il danno è superiore al 75% del valore dell'imbarcazione.

- **DANNI PARZIALI**

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazioni sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.), ad esclusione dei primi due anni di vita dell'imbarcazione nei quali non vi è applicazione di degrado; negli anni successivi la liquidazione dei danni verrà sempre fatta tenendo conto del degrado dell'imbarcazione assicurata dovuto a vetustà, uso od altra causa.

L'indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

- **SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO**

Le spese e il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

Reale Mutua non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori.

- **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE (ESTESA) DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA ED. 01.11.2002**

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo.

## DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### 5.2 Obblighi in caso di sinistro.

**In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato/Conducente devono:**

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b. darne avviso, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a:

**Società Reale Mutua di Assicurazioni**  
**Agenzia di Piacenza**  
**Via Torricella 1 29121 Piacenza**  
**Tel 0523 – 321740**  
**Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00**  
**Fax 0523 – 334256**  
**e.mail: sinistri.alba.rm@albaleasing.eu**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

- **Pagamento dell'indennizzo** – Reale Mutua pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusura dell'indagine preliminare" qualora richiesto da Reale Mutua e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.  
In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di Reale Mutua o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.  
In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà di Reale Mutua di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

## CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

### REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni che regolano l'Assicurazione dei danni dell'unità di diporto di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche, compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela: con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali; con alberi in carbonio; multiscafi; prototipi.

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

- armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta;
- crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi;
- sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

L'assicurazione è prestata nei limiti di cui alla clausola "Rischio Assicurato". I danni che colpiscono le vele, gli alberi i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Questa condizione non vale durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute da Reale Mutua saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

### LOCAZIONE O NOLEGGIO OD ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITA DA DIPORTO

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto, durante il periodo in cui essa è utilizzata, in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

### **SCUOLA DI VELA O DI GUIDA**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante il periodo in cui l'unità da diporto è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

### **RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO**

Reale Mutua rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili salvo il caso di dolo dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità, da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

### **TRASFERIMENTI TERRESTRI**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito, dei Paesi dell'Unione Europea.

Tali trasferimenti devono essere effettuato nel rispetto di leggi regolamenti e disposizioni in vigore.

### **EVENTI SOCIOPOLITICI**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi europei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia e all'Albania.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura, in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata, il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

### **ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE ED ALL'IMPIANTO ELETTRICO (solo per unità di valore assicurato superiore a euro 206.600).**

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione c/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. **Le indennità che risultassero dovute da Reale Mutua, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.**

### **ACQUE NON PROTETTE**

In parziale deroga all'art. 9 punto b) delle C.G.A., la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto c/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **ALLUVIONE E INONDAZIONE**

In parziale deroga all'art. 11 punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

### **BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI**

A parziale deroga all'art. 7 delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano **direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti** che colpiscono l'unità da diporto assicurata:

incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le definizioni e le esclusioni previste dalle Condizioni che regolano l'Assicurazione dei danni dell'unità di diporto di Assicurazione.

**Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del**

**20% dell'importo indennizzabile e con il limite di euro 256 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.**

#### **DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI**

In deroga all'art. 17, terzo comma delle Condizioni che regolano l'Assicurazione dei danni dell'unità di diporto di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro **fino al limite del 20%**.

L'applicazione della regola proporzionale sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni di assicurazione sopra riportate e di approvarle espressamente.

#### **RISCHI DI GUERRA ED EVENTI SOCIO-POLITICI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia assicurativa viene estesa ai rischi di guerra ed agli eventi socio-politici alle condizioni delle allegate "Institute War and Strikes Clauses Yachts" (ed. 01/11/85) (in seguito "I.W.S.C.Y.").

L'assicurazione prestata con la presente appendice vale per la navigazione nelle acque interne dei Paesi europei e nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti ma esclusi porti e/o località e/o acque territoriali della Siria, Libano, Israele, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra) nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia.

La copertura dei rischi guerra ed eventi socio-politici è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua.

Durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi la copertura è invece limitata ai soli eventi socio-politici, quali descritti alla definizione n.9 di polizza; ciò in parziale deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso della clausola 1. (Perils) delle richiamate "I.W.S.C.Y."

I danni e le perdite risarcibili in base ai termini della presente appendice saranno liquidati senza deduzione di franchigia, eccetto i danni riconducibili ad eventi socio-politici (definizione n.9 di polizza).

La presente copertura è soggetta a disdetta nei modi e termini previsti dalle richiamate "I.W.S.C.Y."

Le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "this insurance is subject to English law and practice" riportate nelle allegate "I.W.S.C.Y." si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana.

**Nel presente stampato non vengono riportati gli articoli delle Condizioni Generali e Particolari che riguardano esclusivamente rapporti contrattuali tra la Società di Leasing e l'Impresa Assicuratrice.**